



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 -

tel. 081/9048827 fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

COPIA CONFORME DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 21
Del 21/10/2008

OGGETTO: Art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 36, lett. a) e b) della Legge 15.12.2004, n. 308 e come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. 24.03.2006, n. 157. Procedimento per la determinazione dell'indennità risarcitoria per opere edilizie abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale.

L'anno **DUEMILAOTTO**, il giorno **VENTUNO** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **19,10** nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto, si è riunito il Consiglio comunale in **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA**, previsto per le ore 19.00, a seguito di comunicazione prot. N. 10044 del 15.10.2008 diramata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge.

Risultano presenti al presente punto all'odg:

COMPONENTI		PRESENTE	ASSENTE
MATTERA CESARE	PRESIDENTE	X	
ROSARIO CARUSO	VICE-PRESIDENTE	X	
MATTERA ANIELLO	CONSIGLIERE	X	
MATTERA ELISABETTA	CONSIGLIERE	X	
RANDO VINCENZO	CONSIGLIERE		X
MATTERA EUGENIO CARLO	CONSIGLIERE	X	
DI MEGLIO EMILIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
IACONO GENNARO	CONSIGLIERE		X
IACONO IRENE	CONSIGLIERE	X	
MATTERA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
IACONO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
GALANO DALILA	CONSIGLIERE	X	
DI IORIO FRANCESCO	CONSIGLIERE		X
DI IORIO UMBERTO	CONSIGLIERE	X	
MATARESE LUIGI	CONSIGLIERE		X
IACONO DOMENICO	CONSIGLIERE		X
MATTERA GAUDIOSA	CONSIGLIERE	X	
Assegnati N° 16 + 1		Presenti N° 12	
In carica N° 16 + 1		Assenti N° 5	

◆ Presiede **Cesare Mattera** nella qualità di Sindaco/Presidente.

◆ Partecipa il segretario comunale Dott.ssa Sabrina GIANNULLI, per quanto richiesto dall'art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs n.267/2000.

La seduta è pubblica.

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: Art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 36, lett. a) e b) della Legge 15.12.2004, n. 308 e come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. 24.03.2006, n. 157. Procedimento per la determinazione dell'indennità risarcitoria per opere edilizie abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la distinzione operata dal legislatore tra il sistema sanzionatorio amministrativo di natura urbanistico-edilizia ed il sistema sanzionatorio di natura paesistica sottende l'autonomia delle due discipline, atteso che sono distinti gli interessi pubblici tutelati e diversi i poteri nonché gli ambiti entro cui tali poteri si esplicano, oltre ai diversi effetti giuridici previsti;
- la normativa sulla tutela paesistica prevede che gli interventi di modificazione del territorio debbano essere sempre preventivamente autorizzati (artt. 146 e 159 del Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42), fatto salvo quanto previsto dall'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 (Interventi non soggetti a autorizzazione);
- le violazioni a tale regime determinano l'applicazione di sanzioni di carattere penale e di sanzione per l'illecito amministrativo, che comportano la demolizione delle opere realizzate senza autorizzazione ed il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria dell'ammontare pari ad una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, somma da determinarsi previa perizia di stima (articolo 167 del Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42, come modificato dall'art. 1, comma 36 della Legge 15.12.2004 n. 308 e come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. 24.03.2006, n. 157);
- l'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 trova applicazione nei confronti delle opere abusive realizzate nelle aree sottoposte alle disposizioni del predetto Decreto Legislativo, siano le stesse:
 - oggetto di accertamento di violazioni urbanistico-edilizie realizzate in ambiti sottoposti a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale;
 - oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge 28.2.1985 n. 47, della Legge 23.12.1994 n. 72 della Legge 24.11.2003, n. 326 e successive e analoghe disposizioni di legge (indipendentemente che il relativo titolo in sanatoria sia già stato rilasciato o meno);
 - oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica (cd. condono ambientale a regime straordinario) ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della Legge 15 dicembre 2004, n. 308;
- in virtù della subdelega amministrativa operata dalla Legge Regionale 01.09.1981, n. 65, in materia di tutela dei Beni Ambientali e delle direttive impartite per l'esercizio di tali funzioni di cui alla L.R. n. 10 del 23.02.1982, pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 dell'01.03.1982, competente alla vigilanza sull'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori per l'illecito amministrativo di natura paesistica è il Comune (nella persona del Dirigente preposto o suo delegato), che nell'azione tenuta ad osservare le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento della delegante Regione Campania e ad acquisire il parere, se del caso, degli organi consultivi (nella fattispecie il parere obbligatorio previsto per legge per il rilascio delle autorizzazioni e per l'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori è reso dalla CdP come da RUEC);
- la scelta tra la demolizione e la sanzione pecuniaria non è discrezionale ma deve conseguire una valutazione tecnica derivante dalla natura dell'abuso e dal danno apportato ai valori tutelati;

VISTI:

- l'art. 2 comma 46 della Legge 23.12.1996 n. 662 (applicabile anche al cd. "terzo condono edilizio disciplinato dalla L. n. 326/03) che prescrive " per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla Legge 29.06.1939 n. 1497 e al D.L. 27.06.1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla Legge 08.08.1985 n. 431, il versamento dell'obolazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata Legge n. 1497 del 1939 (leggasi oggi art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, come modificato dall'art. 1, comma 36, lett. a) e b) della Legge 15.12.2004, n. 308 e come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. 24.03.2006 della Legge 15.12.2004 n. 308);
- l'art. 1, commi 36 e 37 della L. n. 308 del 15.12. 2004 (" Delega al Governo per il riordino e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione "), che contiene disposizioni di diretta applicazione concernenti l'accertamento e l'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori (cd. condono ambientale a regime e straordinario) e stabilisce che

- occorre provvedere alla definizione della procedura per il calcolo dell'indennità risarcitoria in base ai seguenti criteri:

1. IN CASO DI ASSENZA DI DANNO AMBIENTALE:

- a. relativamente alle tipologie 1, 2, 3, l'indennità risarcitoria sarà stabilita in via ordinaria nella misura del 3% del valore d'estimo come determinato ai sensi dell'art. 2 della Legge 24.03.1993, n. 75, del D.Lgs. 28.12.1993, n. 568 e dell'art. 3, c. 48 e seguenti della Legge 23.12.1996, n. 662 (incremento del 5%), adottando il criterio indicato al comma 1, dell'art. 3 del più volte menzionato D.M. 26.09.997, senza applicazione di alcuno degli incrementi considerati al 2° comma dello stesso art.3. Sono fatti salvi, comunque, i valori minimi riportati al 3° comma dell'articolo stesso. In ogni caso il valore del profitto sarà applicato in misura non inferiore a quello previsto per la tipologia 7;
- b. per le restanti tipologie di abuso 4, 5, 6 e 7 di cui alla Legge 28.12.1985, n° 47 (interventi sull'esistente senza aumento di superficie utile o volume), l'indennità risarcitoria sarà stabilita forfettariamente nella misura di seguito riportata, assumendo come minimo edittale (per la tipologia 7) la sanzione di € 500,00:

a. Tipologia 4	€ 1.000,00
b. Tipologia 5 e 6	€ 750,00
c. Tipologia 7	€ 500,00

2. **IN CASO DI RILEVATO DANNO:** due volte il costo teorico di realizzazione delle opere e/o dei lavori abusivi;

3. **IN CASO DI DANNO AMBIENTALE** che non abbia arrecato un contrasto insanabile con l'ambito tutelato:

a. l'indennità risarcitoria sarà determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull'area interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dall'esecuzione delle opere abusive. In via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per l'esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia.

b. Relativamente alle tipologie 1, 2, 3, qualora il valore d'estimo "X" dell'intervento abusivo non fosse quantificabile in termini di vano o frazione di esso, né fosse possibile determinare il maggiore valore d'estimo complessivo, il valore "X" sarà identificato in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{valore d'estimo totale definitivo}}{\text{superficie totale dopo l'abuso}} = \frac{X}{\text{superficie opera abusiva}}$$

DATO ATTO CHE:

- il valore catastale sarà sempre calcolato sulla base della rendita catastale definitiva, incrementata del 5% in osservanza dell'art. 3, co. 48, della Legge n. 662/1996;

RITENUTO:

- opportuno, tuttavia, nel caso in cui il valore d'estimo non sia ancora determinato ai sensi dell'art. 2 della Legge 24.03.1993, n° 75, del Decreto Legislativo 28.12.1993, n° 58 e della Legge 23.12.1996, n° 662, al fine di evitare il ricorso ad indennità risarcitorie provvisorie ed allungare la conclusione del procedimento, ricorrere alla valutazione del profitto (come definito dall'art. 2 del D.M. 26.09.1997) attraverso apposita perizia di stima o in base alla rendita similare per zona o per area contigua;

CONSIDERATO che:

- il D.M. 26.09.1997 fissa dei valori minimi per il profitto per le tipologie di abuso 4, 5, 6 e 7 di cui alla Legge 28.12.1985, n° 47 (interventi sull'esistente senza aumento di superficie utile o volume), come sopra riportati, dando, altresì, la facoltà di incrementare l'aliquota già fissata per le tipologie 1,2 e 3 assicurando una correlazione diretta tra gravità dell'abuso e indennità da risarcire;

RITENUTO CHE:

- le aliquote da applicarsi per le tipologie di abuso 1-2-3 ed i valori minimi per il profitto da applicarsi per le tipologie di abuso 4, 5, 6 e 7 vadano differenziati come da seguente prospetto, tenuto anche conto degli importi minimi fissati dalla vigente legislazione per le violazioni in materia urbanistico-edilizia, nel caso di presenza del danno:

1. Aliquota al 4% per le zone P.I. e P.I.R. del P.T.P. approvato;
2. Aliquota al 3% per la zona R.U.A.
3. per le altre tipologie di abuso:

	Zone P.I. e P.I.R.	€ 1.200,00
a. Tipologia 4		€ 800,00
b. Tipologia 5 e 6		€ 600,00
c. Tipologia 7		

	Zona R.U.A.	€ 1.032,00
a. Tipologia 4		€ 774,00
b. Tipologia 5 e 6		€ 516,00
c. Tipologia 7		

ATTESO CHE:

- la Legge 24.11.2003, N° 326, di conversione del D.L. 30.09.2003, n° 269, prevede un'ulteriore sanatoria per abusi edilizi (cd. terzo condono edilizio), e che a tale legge è allegata una tabella tipologia di abusi che parzialmente riscrive le tipologie previste nella Legge n° 47/85, diminuendola da sette a sei, ma per le quali è opportuno stabilire gli stessi criteri sanzionatori di cui al D. 26.09.1997 in quanto sostanzialmente le categorie di abuso risultano le medesime;

STABILITO CHE:

- le aliquote da applicarsi per le tipologie di abuso 1-2-3 ed i valori minimi per il profitto da applicare per le tipologie di abuso 4, 5 e 6 vadano differenziati come da seguente prospetto, tenuto conto degli importi minimi fissati dalla vigente legislazione per le violazioni in materia urbanistica edilizia, nel caso di presenza del danno:

1. Aliquota al 4,5% per le zone P.I. e P.I.R. del P.T.P. approvato;
2. Aliquota al 3,5% per la zona R.U.A.
3. per le altre tipologie di abuso:

	Zone P.I. e P.I.R.	€ 1.032,00
a. Tipologia 4		€ 774,00
b. Tipologia 5		€ 516,00
c. Tipologia 6		

	Zona R.U.A.	€ 774,00
a. Tipologia 4		€ 774,00
b. Tipologia 5		€ 516,00
c. Tipologia 6		

CONSIDERATO CHE:

- secondo costante orientamento giurisprudenziale la natura sanzionatoria e non meramente riparatoria o ripristinatoria della sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004 art. 15 della Legge 22.06.1939, n° 1497 e poi art. 164 del Decreto Legislativo 29.10.1999 (490), essendone prevista l'applicazione solo per la realizzazione di opere abusive prescinde dalla valutazione dell'esistenza di danno paesaggistico, si ritiene che detta sanzione dovrà essere applicata nella misura minima legislativamente prevista anche in caso di assenza di danno profitto;

RIBADITO CHE:

- in tutti i casi la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004 non potrà essere inferiore ai minimi prestabiliti nelle tabelle sopra riportate;

ATTESO CHE:

- le somme derivate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria dovranno essere utilizzate, finalità di salvaguardia e recupero ambientale del territorio comunale ai sensi dell'art. 22 del Decreto 26.09.1997 del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

DATO ATTO CHE:

- sulla presente deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di approvare** il procedimento per la determinazione dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004, così come descritto in premessa che qui si ha per integralmente trascritto e che deve essere applicata nel caso di opere abusive realizzate in ambiti sottoposti a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale oggetto di condono edilizio ai sensi della L. 28.02.1985, n° 47 o della Legge 23.12.1994, n° 724 o della Legge 24.11.2003, n° 326.
2. **Di adottare** le aliquote e i valori minimi differenziati come da tabelle in preambolo riportate, che qui si hanno per integralmente trascritti, da applicarsi per la determinazione del profitto in tutti i casi di condoni edilizi (L. n° 47/85, L. n° 724/94 e L. n° 326/03), relativamente all'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs 22.01.2004, n° 42 (ex art. 164 del D.Lgs 29.10.1999, n° 490; già articolo 15 della L. 29.06.1939, n° 1497, sia qualora il danno o il profitto non vengano rilevati, sia qualora gli importi ottenuti dalle stime e dalle perizie risultino inferiori ai valori delle predette tabelle.
3. **Di stabilire** che il pagamento dell'importo dovuto debba essere corrisposto entro il sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto con il quale viene irrogata la sanzione e, qualora l'importo superi € 3.000,00, potrà essere rateizzato in un massimo di due anni, con rate semestrali anticipate, applicando all'importo determinato gli interessi legali e la prestazione delle garanzie prescritte dalla legge (fideiussione bancaria o assicurativa). In caso di inottemperanza sarà dato avvio alle procedure di riscossione coattiva ai sensi di legge.
4. **Di stabilire** che gli importi derivanti dall'applicazione dell'indennità risarcitoria dovranno essere utilizzati per finalità di salvaguardia e recupero ambientale del territorio comunale ai sensi dell'art. 5 del Decreto 26.09.1997 del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali.
5. **Di dare atto** che le somme ricavate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria verranno introitate in apposita risorsa del Bilancio di Previsione anno 2008.
6. **Di rendere** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere.

Data 15 OTT. 2008



Il Consigliere proponente
Ass. Dott. Ing. Caruso Rosario

Oggetto: Art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 36, lett. a) e b) della Legge 15.12.2004, n. 308 e come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. 24.03.2006, n. 157. Procedimento per la determinazione dell'indennità risarcitoria per opere edilizie abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale.

Per l'illustrazione del presente punto all'odg il Presidente passa la parola al Consigliere comunale/Vicesindaco Caruso Rosario.

Per gli interventi si rinvia al servizio di stenotipia

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi,

Vista la proposta di deliberazione comunale che allegata al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta della presente delibera come espresso dal Responsabile del servizio interessato e dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la seguente normativa:

- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione:

Assenti: 5 (Rando Vincenzo, Iacono Gennaro, Di Iorio Francesco, Matarese Luigi e Iacono Domenico)

Presenti: 12

Astenuti: n. 1 (Mattera Gaudiosa)

Votanti: n. 12

Contrari: n. 0

Favorevoli: n. 12

DELIBERA

- 1) **Di approvare** il procedimento per la determinazione dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004, così come descritto in premessa che qui si ha per integralmente trascritto e che deve essere applicata nel caso di opere abusive realizzate in ambiti sottoposti a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale oggetto di condono edilizio ai sensi della L. 28.02.1985, n° 47 o della Legge 23.12.1994, n° 724 o della Legge 24.11.2003, n° 326.
- 2) **Di adottare** le aliquote e i valori minimi differenziati come da tabelle in preambolo riportate, che qui si hanno per integralmente trascritti, da applicarsi per la determinazione del profitto in tutti i casi di condoni edilizi (L. n° 47/85, L. n° 724/94 e L. n° 326/03), relativamente all'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs 22.01.2004, n° 42 (ex art. 164 del D.Lgs 29.10.1999, n° 490; già articolo 15 della L. 29.06.1939, n° 1497, sia qualora il danno o il profitto non vengano rilevati, sia qualora gli importi ottenuti dalle stime e dalle perizie risultino inferiori ai valori delle predette tabelle.
- 3) **Di stabilire** che il pagamento dell'importo dovuto debba essere corrisposto entro il sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto con il quale viene irrogata la sanzione e, qualora l'importo superi € 3.000,00, potrà essere rateizzato in un massimo di due

anni, con rate semestrali anticipate, applicando all'importo determinato gli interessi legali e la prestazione delle garanzie prescritte dalla legge (fideiussione bancaria o assicurativa). In caso di inottemperanza sarà dato avvio alle procedure di riscossione coattiva ai sensi di legge.

- 4) **Di stabilire** che gli importi derivanti dall'applicazione dell'indennità risarcitoria dovranno essere utilizzati per finalità di salvaguardia e recupero ambientale del territorio comunale ai sensi dell'art. 5 del Decreto 26.09.1997 del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali.
- 5) **Di dare atto** che le somme ricavate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria verranno introitate in apposita risorsa del Bilancio di Previsione anno 2008.

Pertanto con separata votazione

Assenti: 5 (Rando Vincenzo, Iacono Gennaro, Di Iorio Francesco, Matarese Luigi e Iacono Domenico)

Presenti: 12

Astenuti: n. 1 (Mattera Gaudiosa)

Votanti: n. 12

Contrari: n. 0

Favorevoli: n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere in merito

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente seguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, IV comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Sesto punto all'ordine del giorno.

VICE SINDACO CARUSO:

Sul sesto punto all'ordine del giorno c'è da fare una premessa, diciamo che su questo si mettono le basi per potere poi successivamente passare all'esame delle pratiche di condono, determinare il danno arrecato all'ambiente per poi procedere all'esame delle pratiche di condono, in modo particolare con questa delibera si vuole determinare appunto l'indennità risarcitoria per opere edilizie abusive realizzate su area sottoposta a vincolo paesistico ambientale, comunque tutto il Comune, cioè in pratica sulla domanda edilizia devi andare a calcolare anche qui una indennità paesistica e riferita però alla domanda di condono e questa viene calcolata in base alle tipologie di abusi che hai realizzato, quando hai presentato la domanda di condono hai anche definito la tipologia di abuso (tipo 1), tipo 2), tipo 3/, oppure 4) 5), 6), 7) e in base alla tipologia di abuso ti viene applicata la sanzione amministrativa prevista, sono delle tabelle riassuntive molto chiare, molto semplici, anche qui c'è una variazione a seconda che l'abuso è realizzato in zona a protezione integrale, e vi è anche calcolata l'aliquota di incremento di una zona rispetto a un'altra.

Anche qui la sanzione viene determinata dall'ufficio, ma con questi criteri che sono stati determinati dal Consiglio Comunale e che verranno applicati nell'atto in cui si esamina la domanda in sanatoria.

SINDACO:

chi è favorevole? Tutti favorevoli.

Immediata eseguibilità? All'unanimità.

PARERI

Sulla deliberazione proposta sono espressi i seguenti pareri:

A. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del TULOEL, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Favorevole

Contrario in quanto:

Il 15 OTT. 2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Rosanna MATTERA)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Alessandro VACCA)

B. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del TULOEL, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Favorevole

Contrario in quanto:

Il _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(_____)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)

Letto e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sig. Cesare MATTERA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

◆ - CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio il 28 NOV. 2008 al n° 157/08 per rimanervi 15 giorni consecutivi come previsto dall'art.124, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000;

E' stata comunicata al Prefetto di Napoli con la stessa nota a norma dell'art.135, comma 2 del D.Lgs. n.267/2000;

Dalla Residenza Comunale, li 28 NOV. 2008

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sabrina Giannulli

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

◆ - CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il... 28 NOV. 2008.

Decorsi dieci giorni dal 1° di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.n.267/2000).

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sabrina Giannulli

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 28 NOV. 2008..... ininterrottamente.

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Sabrina GIANNULLI)

Il presente atto è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, li 28 NOV. 2008

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Sabrina GIANNULLI)



(Handwritten signature of Sabrina Giannulli)